

CXXXII^a SEDUTA

SABATO 17 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 4371
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica » (2518). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4371
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato » (2520). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4371
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici » (2521). — (Approvato dalla Camera dei deputati)	4372
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi o impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi » (2522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4372
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute » (2523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4372
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto Autonomo Fascista per le case popolari di Taranto » (2524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al	

trasferimento gratuito all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato » (2525). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra » (2526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione » (2527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana » (2528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4379
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato » (2529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4379
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938 » (2530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4380
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.) » (2532). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4381
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende	

alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense » (2533). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4382	nente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza » (2559). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4387
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie » (2534). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4382	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno » (2561). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4387
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al Commissario straordinario del R. A. C. I. » (2535). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4385	« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta "Tiberina" » (2562). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4390
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-Anno XVII, dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di Società commerciali per gli importi superiori al milione di lire » (2536). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4385	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana » (2563): — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4391
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti » (2537). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4385	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione » (2564). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4394
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (2538). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4386	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale » (2565). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4394
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (2539). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4386	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie » (2566). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4394
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato » (2540). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4386	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S. G. A. M. A.) in sostituzione della soppressa Associazione Nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione » (2541). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4386	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono state accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini » (2531). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4380
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra » (2542). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4387	FACCHINETTI	4381
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 » (2558). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4387	Relazioni:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concer-		(Presentazione)	4371
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	4383, 4395
		La seduta è aperta alle ore 10.	
		BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belluzzo per giorni 1; Berio per giorni 1; Burzagli per giorni 1; Bergamini per giorni 8; Cattaneo Giovanni per giorni 1; Cattaneo della Volta per giorni 1; De Cillis per giorni 1; Millosevich per giorni 1; Perris per giorni 1; Vinassa de Regny per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di relazioni, comunicate alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

RELAZIONI.*Dagli Uffici centrali:*

Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro (2627). — *Rel. SECCHI.*

Distacco dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia. (2655). — *Rel. CASTELLI.*

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche (2658). — *Rel. BELLUZZO.*

Dalla Commissione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo, Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonché all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo (2557). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero (2610). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'Industria (2611). — *Rel. MONTRESOR.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e

la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938 (2678). — *Rel. SERRA.*

Dalla Commissione per le registrazioni con riserva:

Documento XCIV. — *Rel. SANDICCHI e CONCINI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica » (N. 2518). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato » (N. 2520). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta ag-

giunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici** » (N. 2521). — (Approvato dalla Camera Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi** » (N. 2522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute** » (N. 2523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute, con la seguente modificazione:

Nel 1° comma dell'articolo 6, alle parole: « mediante concorso per titoli o per esami », sono sostituite le altre: « mediante concorso per titoli e per esami ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186, del 17 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187;

Visto il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2384;

Visto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2399;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute a Ministero;

Visto il Regio decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2079;

Visto il Regio decreto 2 aprile 1938-XVI, n. 269, che istituisce le Direzioni generali del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla riorganizzazione dei ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute sono quelli indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2. — Un ottavo dei posti di grado iniziale di gruppo A previsti dalla annessa tabella A, disponibili all'atto della entrata in vigore del presente decreto, potrà essere conferito con le modalità stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, agli impiegati appartenenti con rapporto stabile di impiego all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che si trovino nelle condizioni previste dal citato articolo 6 e che alla data del presente decreto prestino servizio ininterrottamente presso gli Istituti medesimi da almeno due anni.

Art. 3. — L'anzianità di grado richiesta per la promozione ai posti di grado 5°, 6° e 7° di gruppo A e 7° di gruppo B, disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto, è di due anni.

Per il raggiungimento dell'anzianità prescritta agli effetti dell'applicazione del precedente comma, è valutabile anche l'anzianità del grado attuale conseguita presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 4. — Entro il periodo di attuazione del presente decreto, i posti di grado 8° gruppo A, 9° gruppo B e 11° gruppo C, previsti dall'annessa tabella A, disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso e che si renderanno vacanti in dipendenza dell'applicazione del precedente articolo 3, saranno conferiti mediante concorso per esame di merito agli impiegati appartenenti ai ruoli di cui al precedente

articolo 1 che alla data del decreto che indice il concorso abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore a 6 anni per il grado 8° di gruppo *A*, ad 8 anni per il grado 9° di gruppo *B* ed a 10 anni per il grado 11° di gruppo *C*.

I posti che dopo l'applicazione del precedente comma resteranno disponibili nei gradi 8° di gruppo *A* e 9° di gruppo *B*, saranno conferiti mediante concorso per esame di merito al quale potranno partecipare gli impiegati dello stesso ruolo e dello stesso gruppo che alla data del decreto che indice il concorso abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore a 4 anni per il concorso ai posti di grado 8° di gruppo *A*, ed a 6 anni per il concorso ai posti di grado 9° di gruppo *B*.

In relazione al disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1380, gli anni di servizio o di attività economica e finanziaria richiesti sia per l'inquadramento al grado 10° dei gruppi *A* e *B* dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, sia per il conferimento del grado 9° ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge medesimo, sono computabili per la partecipazione al concorso per l'esame di merito di cui al precedente comma.

I vincitori dei concorsi, di cui al secondo comma del presente articolo, conseguiranno la promozione al grado 8° gruppo *A* e 9° gruppo *B* al compimento della anzianità normalmente richiesta per gli esami di merito distinto.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado 8° gruppo *A* e 9° gruppo *B*, non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata in detto comma.

I posti indicati nel presente articolo che, dopo la prima applicazione delle norme contenute nell'articolo stesso, risulteranno disponibili, saranno conferiti in conformità delle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5. — Per il periodo di attuazione del presente decreto, da effettuare entro tre anni dalla sua pubblicazione, l'anzianità prescritta per l'ammissione all'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C* è ridotta a tre quarti per il personale di gruppo *C* in servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute all'atto della pubblicazione del decreto stesso.

Art. 6. — Un quarto dei posti di grado 11° gruppo *A*, disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 2, i posti di grado 11° gruppo *B*, ed un quarto dei posti di grado 13° gruppo *C*, disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli di cui alla tabella *A* indicata al precedente articolo 1 e per il periodo di attuazione del decreto stesso, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli o per esame al quale potrà partecipare il personale di ruolo del gruppo immediatamente inferiore del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio da non meno di due anni presso la Sovrintendenza allo scambio delle valute, il Sottosegretariato ed il Ministero per gli scambi e per le valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

A parità di merito costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

La metà dei posti di inserviente disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto potrà essere conferita, a giudizio di apposita Commissione, al personale in servizio al Ministero per gli scambi e per le valute da non meno di un anno e che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti prescritti per l'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7. — Nel primo anno di attuazione del presente decreto gli impiegati già assunti nei ruoli del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute in base all'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, possono essere riammessi nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza, col grado in essa posseduto all'atto del passaggio nei ruoli del Sottosegretariato stesso.

Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero per gli scambi e per le valute è computato agli effetti dell'anzianità come servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Alla riammissione di cui al precedente comma 1° è fatto luogo con provvedimento del Ministero di provenienza sentito il proprio Consiglio di amministrazione, di concerto col Ministero per gli scambi e per le valute.

Nel provvedimento è indicato il posto di ruolo assegnato all'impiegato riammesso.

Ove la riassunzione abbia luogo in eccedenza ai posti del grado nel ruolo, l'eccedenza sarà riassorbita con la prima vacanza.

Art. 8. — Il periodo di attuazione delle disposizioni previste dal Regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1380. è prorogato sino al termine di attuazione del presente decreto.

Art. 9. — I posti di grado 8° gruppo *A* disponibili nel ruolo di cui all'annessa tabella *B* dopo l'applicazione del precedente articolo 3, potranno essere conferiti in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 10. — Agli effetti dell'articolo 14, terzo comma, del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, l'aumento delle unità, previsto dall'articolo stesso, in aggiunta ai contrattisti, potrà essere effettuato fino al termine di attuazione del presente decreto.

Art. 11. — Le promozioni a commesso capo ed a capo agente tecnico sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente ai primi commessi ed agli agenti tecnici che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

Art. 12. — Con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute saranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi previsti dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 9 e stabilite le norme e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 13. — Il Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze, ha facoltà, in via eccezionale e transitoria, di nominare consegnatario cassiere del Ministero stesso il funzionario incaricato delle funzioni di vice consegnatario cassiere del cessato Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, in deroga all'articolo 1 del Regio decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2079.

Art. 14. — Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto, che entra in vigore il 1° luglio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI —
CIANO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	5 (1)
6°	Capi divisione e Ispettori superiori	17
7°	Capi sezione e Ispettori capi	22
8°	Consiglieri.	24
9°	Primi segretari	32
10° e 11°	Segretari e Vice segretari.	38
		<u>142</u>
		==

Gruppo B.

7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori.	12
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	16
		<u>37</u>
		==

Gruppo C (ad estinzione) (2).

8°	Commissari	3
		==

Gruppo C.

		1938-39	Esercizi 1939-40	1940-41- e successivi
9°	Archivisti capi N.	4	5	6
10°	Primi archivisti »	10	13	16
11°	Archivisti. »	20	26	32
12°	Applicati »	33	42	50
13°	Alunni d'ordine »	53	34	16
	N.	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
		==	==	==

Personale subalterno.

Commessi capi.	1
Primi commessi	1
Commessi e Uscieri capi	13
Uscieri	17
Inservienti.	17
	<u>49</u>
	==

(1) Nella prima attuazione può essere conferito in aggiunta ai 5 previsti nel ruolo un posto di grado 5° da riassorbire alla prima vacanza.

(2) Quelli che già appartennero al gruppo B sono ammessi, quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del grado, ai due successivi aumenti quadriennali previsti per i pari grado di gruppo B.

Agenti tecnici.

	N. dei posti
Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	3
	—
	4
	==

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli scambi e per le valute

GUARNERI.

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA B.

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COMMERCIALI ALL'ESTERO

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1 ^a classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2 ^a classe	6
7°	Addetti commerciali di 1 ^a classe	8
8°	Addetti commerciali di 2 ^a classe	9
9°	Assistenti addetti commerciali di 1 ^a classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2 ^a e 3 ^a classe	12
	Totale	47
		==

Gruppo B.

9°	Primi segretari commerciali	5
10° e 11°	Segretari commerciali e Segretari commerciali aggiunti.	18
	Totale	23
		==

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli scambi e per le valute

GUARNERI.

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto Autonomo Fascista per le case popolari di Taranto » (N. 2524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto Autonomo Fascista per le case popolari di Taranto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari di Taranto, e ad approvare il relativo contratto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferimento gratuito all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato » (N. 2525). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferimento gratuito all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura:

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferi-

mento gratuito all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra » (N. 2526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura:

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione » (N. 2527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura:

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana » (N. 2528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato » (N. 2529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

Il mutamento della destinazione degli edifici di cui al comma precedente è disciplinato dalle norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e da quelle della presente.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avrà attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. La legge anzidetta avrà applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto, nonché dei contratti di locazione, nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

Il procedimento di esecuzione davanti all'Autorità giudiziaria è sospeso fino a definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Ministero della cultura popolare.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 16 giugno 1938 - Anno XVI, n. 1280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194, del 26 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, per la vendita e la locazione degli immobili destinati ad uso alberghiero;

Visto il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, per la costituzione e il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto il Regio decreto-legge 16 settembre 1937 - Anno XV, n. 1669, contenente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La destinazione degli edifici adibiti ad uso di albergo e costruiti, migliorati o ampliati coi mutui e coi tributi previsti dai Regi decreti-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e 16 settembre 1937-XV, n. 1669, non potrà essere mutata senza l'autorizzazione del Ministro per la cultura popolare.

Art. 2. — Il Ministro per la cultura popolare allorchè riconosca che un albergo o una pensione posti in un edificio che non abbia prevalente de-

stinazione alberghiera, sia indispensabile alle esigenze del turismo nazionale, può dichiarare applicabili le disposizioni contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, limitatamente ai locali occupati dall'albergo o dalla pensione.

Art. 3. — Allorchè il locatario di un edificio adibito prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda intenda attuare miglioramenti, nuovi impianti o trasformazioni di servizi, può chiedere la rinnovazione del contratto di locazione anche due anni prima della scadenza del contratto, osservate per il resto le disposizioni della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692.

Art. 4. — La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avrà attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

La legge anzidetta avrà applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà concessa secondo le norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — TITTONI
DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria,

stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938 » (N. 2530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono state accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini » (N. 2531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono state accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono state accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1697, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, dell'11 novembre 1938-XVII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente necessità di stabilire per la esecuzione del piano regolatore edilizio della città di Rimini interessante l'isolamento dell'Arco di Augusto e il risanamento delle zone adiacenti e dei quartieri Minghetti e Bufalini, facilitazioni di indole tributaria in relazione ai trasferimenti di proprietà al comune di Rimini per l'esecuzione del piano regolatore stesso;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I trasferimenti delle proprietà che il comune di Rimini esproprierà contrattualmente in esecuzione del piano regolatore edilizio del centro della città interessante l'isolamento dell'Arco di Augusto con risanamento delle zone adiacenti e dei quartieri Minghetti e Bufalini sono assoggettati al pagamento della tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 20 per ogni atto ed ogni trascrizione relativi al trasferimento al comune di Rimini degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano.

La zona a cui si applica la disposizione di cui al comma precedente è quella circostante al detto Arco di Augusto e compresa tra i vicoli dell'Onestà, Voltone ed il corso di Augusto da un lato e le vie Bertani e Guerrazzi dall'altro, comprendenti i quartieri Minghetti e Bufalini.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — THAON
DI REVEL — BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FACCHINETTI-PULAZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI-PULAZZINI. Onorevoli Colleghi, sicuro interprete del sentimento delle autorità, delle Gerarchie e della intera popolazione della mia città, rivolgo un vivissimo ringraziamento al Governo per questo provvedimento, al quale non dubito che sarà concessa l'unanime approvazione del Senato. Esso, nella sua apparente modestia, ha un alto significato perchè, oltre che rispondere ad esigenze igieniche localmente sentite, tende a valorizzare un insigne monumento romano che, attraverso i secoli, è stato costantemente circondato dalla maggiore e più profonda venerazione.

Se anche i più recenti studi archeologici hanno portato alla conclusione che l'Arco di Augusto esistente in Rimini non sia un vero e proprio arco di trionfo, ma piuttosto una *porta aurea*, alla quale si appoggiavano le antiche mura della città, ciò nulla toglie alla sua importanza storica.

Esso sorge nel punto d'inserzione fra la via Emilia e la Flaminia, laddove Giulio Cesare, reduce dalle Gallie, alla testa delle sue vittoriose legioni, dopo aver varcato il piccolo fiume leggendario pronunciando il motto fatidico « *Alea jacta est* », si dirigeva verso Roma per fondarvi un nuovo regime di autorità, basato sul consenso del popolo, mentre il regime repubblicano vacillava, perchè insidiato e travagliato dalle egoistiche oligarchie e dalle intestine discordie. Ed oggi quel monumento che ricorda il primo Imperatore, Cesare Augusto, ci appare più che mai venerando, dopo che, da una voce potente e cara al cuore degli Italiani, udimmo, con un fremito incontenibile di orgoglio e di fierezza, proclamare la riapparizione dell'Impero sui colli fatali di Roma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.)** » (N. 2532). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.)** ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense » (N. 2533). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie » (N. 2534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle colonie, sostituendo al testo dell'articolo unico il seguente:

« L'articolo 3 della legge 23 maggio 1932, n. 665, è sostituito dal seguente:

La Commissione centrale di cui all'articolo precedente è costituita:

a) da un presidente di Sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;

b) da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;

c) dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana e da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnati al Ministero dell'Africa Italiana;

d) da un direttore generale e da tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne è segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnato al Ministero dell'Africa Italiana.

La nomina dei componenti della Commissione è fatta ogni biennio, con decreto del Ministro dell'Africa Italiana.

I compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione saranno determinati con decreto del Ministro dell'Africa Italiana di concerto con quello delle finanze ».

ALLEGATO. Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 13 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1932-X, n. 665, relativa ai ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie;

Visto il Regio decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, riguardante la ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la composizione della Commissione centrale, istituita con l'articolo 3 della citata legge 23 maggio 1932-X, n. 665;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione della lettera c) dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1932-X, n. 665, è sostituita dalla seguente:

« c) dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana e da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana ».

Il penultimo alinea dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne è segretario un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'ottavo, oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana ».

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bacci, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bongiovanni, Broccardi.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Celesia, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Capitani, d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Durini, Di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faïna, Farina, Felici, Ferrari, Flora.

Galimberti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Messedaglia, Miari de Cumani, Montefinale, Montresor. Moresco, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Petrillo, Petrone, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon.

Valagussa, Vicini Antonio, Visconti di Modrone. Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedi-

menti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica (2518):

Senatori votanti	152
Favorevoli	151
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato (2520):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1494, contenente norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici (2521):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1398, concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi (2522):

Senatori votanti	152
Favorevoli	151
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute (2523):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto Autonomo Fascista per le case popolari di Taranto (2524):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferimento gratuito all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato (2525):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra (2526):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione (2527):

Senatori votanti	152
Favorevoli	151
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana (2528):

Senatori votanti	152
Favorevoli	151
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruanti di mutui e di contributi dello Stato (2529):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938 (2530):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono state accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini (2531):

Senatori votanti	152
Favorevoli	148
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.) (2532):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense (2533):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie (2534):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al Commissario straordinario del R. A. C. I. » (N. 2535). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al Commissario straordinario del R. A. C. I. ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Discussioni, f. 585

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al Commissario straordinario del R. A. C. I.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-XVII, dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di Società commerciali per gli importi superiori al milione di lire » (N. 2536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-XVII, dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di Società commerciali per gli importi superiori al milione di lire ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-XVII dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di Società commerciali per gli importi superiori al milione di lire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti » (N. 2537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente la istituzione del Consiglio

nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente la istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 2538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (N. 2539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato » (N. 2540). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S. G. A. M. A.) in sostituzione della soppressa Associazione Nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione » (N. 2541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione Nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S. G. A. M. A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra » (N. 2542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 » (N. 2558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza » (N. 2559). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno » (N. 2561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo le parole: sentiti i Ministeri militari, sono aggiunte le seguenti: e il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 3, dopo le parole: d'intesa con i Ministri militari, sono aggiunte le seguenti: e con il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: interessati e al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 6, dopo le parole: Ministri militari interessati, sono aggiunte le seguenti: o con il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 10, comma 2°, dopo le parole: in sede di scrutinio o di esame, sono aggiunte le seguenti: nei tre gradi di insegnamento.

All'articolo 11, comma 3°, dopo le parole: Regia aeronautica, sono aggiunte le seguenti: e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 15 luglio 1938 - Anno XVI, n. 1249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189, del 20 agosto 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152; Veduto il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935 - Anno XIII, n. 1990;

Veduto il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di apportare modificazioni alle norme relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento della cultura militare, sia di primo che di secondo e di terzo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese in esse le visite compiute, a integrazione dell'insegnamento, ad enti militari siti nella sede della scuola od in altra sede ».

Art. 2. — L'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« I programmi per i vari gradi dell'insegnamento sono stabiliti e, occorrendo, modificati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentiti i Ministeri militari ».

Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con i Ministri militari, forma, ad ogni triennio, per provincia e per ogni grado d'insegnamento, gli elenchi degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo, idonei all'insegnamento della cultura militare.

Art. 4. — I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore, provvedono rispettivamente, per le Università e per gli Istituti d'istruzione superiore, alla nomina degli incaricati per l'insegnamento di terzo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi nell'elenco della provincia in cui ha sede l'Università o l'Istituto. Se l'elenco sia esaurito, la scelta potrà cadere su ufficiali compresi negli elenchi delle provincie limitrofe, da richiedere al Ministero dell'educazione nazionale, dopo che sia stato provveduto alla nomina degli incaricati per le scuole delle provincie stesse.

I Regi provveditori agli studi nominano per i Regi istituti d'istruzione media, gli incaricati di cultura militare di primo e di secondo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi negli elenchi formati dal Ministero per la rispettiva provincia, tenendo conto, per l'assegnazione della sede, delle domande e dando la precedenza a quelli che risiedono nel centro di insegnamento. Se l'elenco della provincia sia esaurito, il provveditore richiede ai provveditori delle provincie limitrofe gli elenchi degli ufficiali ancora disponibili e provvede alle ulteriori nomine. Gli elenchi degli incaricati per l'insegnamento di primo, secondo e terzo grado sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale e da questo, per conoscenza, ai Ministeri militari.

Art. 5. — I rettori delle Università, i direttori degli Istituti d'istruzione superiore e i provveditori agli studi, provvedono, secondo la rispettiva competenza, e con le modalità di cui all'articolo precedente, alla sostituzione degli incaricati che per qualsiasi motivo si rendesse necessaria. I relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale il quale ne informa, per conoscenza, i Ministeri interessati.

Art. 6. — Quando debba disporsi la cancella-

zione di taluno degli iscritti negli elenchi degli insegnanti di cultura militare, il Ministero per l'educazione nazionale provvederà alla cancellazione stessa, d'intesa con i Ministri militari interessati.

Art. 7. — La nomina degli incaricati è fatta, normalmente, per la durata di un triennio.

L'incaricato cessa dal servizio anche prima del compimento del triennio, per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione del servizio degli insegnanti di ruolo del rispettivo ordine di scuole.

In caso di cambiamento di residenza dell'ufficiale da una ad altra provincia, il Ministro per l'educazione nazionale provvede alla di lui cancellazione dall'elenco in cui era iscritto e alla inclusione nell'elenco della provincia, dove si è stabilito. Il trasferimento importa la cessazione dell'incarico ottenuto nella provincia di provenienza, ma non la nomina nelle scuole della provincia di nuova residenza, salvo il caso di chiamata per sostituzione, o di nomina per scadenza del triennio.

Art. 8. — I docenti di cultura militare fanno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti incaricati e ad essi si applicano le disposizioni riguardanti il personale incaricato, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9. — L'esame di cultura militare di primo grado viene sostenuto al termine del corso annuale. L'esame di secondo grado è sostenuto alla fine del primo anno di corso, sul programma relativo, e alla fine del biennio; gli alunni delle scuole Regie, pareggiate e parificate sono peraltro promossi al secondo anno del corso, ove abbiano conseguito esito favorevole nello scrutinio finale. L'esame di terzo grado viene sostenuto prima del conseguimento del titolo accademico.

L'esame di cultura militare si svolge con le stesse modalità degli esami delle altre discipline. L'incarico dell'insegnamento di secondo grado fa parte della Commissione per l'ammissione agli istituti medi superiori.

Ad ogni Commissione per gli esami di maturità o di abilitazione, è aggregato un insegnante di cultura militare di secondo grado, nominato, nell'ambito di ciascuna provincia, dal Regio provveditore agli studi.

Art. 10. — Gli alunni che in sede di scrutinio o nella sessione estiva degli esami di primo o secondo grado siano stati riprovati in cultura militare, sono ammessi all'esame di riparazione anche se siano stati rimandati in altre due materie.

Il voto assegnato alla cultura militare in sede di scrutinio o di esame, concorre alla formazione della media anche agli effetti dell'esonero dalle tasse scolastiche.

Art. 11. — L'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83, è fissata nella misura di lire 500 per il 1° grado, di lire 700 per ogni anno del corso di 2° grado e di lire 2.000 per ogni anno del corso di 3° grado, non soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934 - Anno XII, n. 561, ed è pagata in dodici rate mensili posticipate a partire dalla data dell'inizio dell'anno scolastico.

« La retribuzione spetta agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica incaricati dell'insegnamento della cultura militare, a qualunque categoria appartengano e in qualunque posizione si trovino.

« Quando l'insegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte, operando le eventuali riduzioni nell'ultima mensilità, ed, occorrendo, in quelle immediatamente precedenti ».

Art. 12. — All'articolo 7 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito il seguente:

« Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura militare, debbono recarsi in località diverse da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i seguenti rimborsi e indennità:

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto secondo le norme stabilite dai regolamenti in vigore per viaggi di servizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con la retribuzione;

b) agli ufficiali non in servizio:

il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta la indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio;

l'indennità di lire 12 per il primo grado, di lire 14 per il secondo grado, di lire 20 per il terzo grado, non soggette alle riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, numero 1491, e al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili.

« Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato, è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse.

« I rimborsi e le indennità di cui al presente

articolo spettano anche agli incaricati di cultura militare che devono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre gli alunni — non più di due volte all'anno — in visita ad Enti militari, a integrazione dell'insegnamento ».

Art. 13. — Gli incaricati di cultura militare nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, partecipano al riparto del terzo del fondo di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2145, e gli insegnanti delle Regie Accademie di belle arti e della Regia Accademia d'arte drammatica partecipano al riparto delle propine di esame con le modalità di cui all'articolo 81 del decreto luogotenenziale 5^o maggio 1918, n. 1852.

Gli esaminatori di cultura militare nelle Commissioni di maturità, di abilitazione e di diploma hanno il trattamento economico dei membri aggregati.

Art. 14. — Sono abrogati gli articoli 4, 5, 9 e 10 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1938-1939-XVII.

Le disposizioni, peraltro, concernenti la formazione degli elenchi degli insegnanti, avranno attuazione entro un anno dalla data suddetta, restando in vigore, fino a quando non si sia provveduto alla detta formazione, gli albi compilati in base alle precedenti disposizioni e le norme in esse stabilite per la nomina e la sostituzione dei docenti.

Art. 15. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,

n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta "Tiberina" » (N. 2562).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta "Tiberina" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, concernente variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina », con la seguente modificazione alla lettera a) dell'articolo 1^o: « dall'innesto con la strada statale n. 3 « via Flaminia » presso il ponte Sanguinaro — all'innesto con la provincia per Sangemini presso il bivio per la stazione di Narni (variante da costruire); e dall'innesto suddetto all'innesto con la strada statale n. 79 « Ternana » presso Sangemini (tratto attualmente costituito dalla detta provinciale per Sangemini, appartenente alla provincia di Terni) ».

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 settembre 1938, Anno XVI, n. 1594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 18 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di includere nella rete delle strade statali una nuova strada da denominare « Tiberina »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È inserita nella rete delle strade statali con la denominazione di strada « Tiberina » e il n. 3-bis l'arteria costituita dai tronchi seguenti:

a) dall'innesto con la strada statale n. 3 « Via Flaminia » presso Narni, all'innesto con la strada statale n. 79 « Ternana » presso Sange-

mini (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali della provincia di Terni);

b) dall'innesto precedente presso Sangemini, all'innesto con la provinciale « Tuderte » presso Todi (attualmente facente parte della strada statale n. 79 « Ternana »);

c) dall'innesto precedente presso Todi, per Deruta, all'innesto con la strada statale n. 75 « Centrale Umbra » presso Palazzone (attualmente costituito dalla provinciale « Tuderte » della provincia di Perugia);

d) dall'innesto precedente presso Palazzone, all'innesto presso Ponte S. Giovanni della provinciale per Umbertide (attualmente facente parte della strada statale n. 75 « Centrale Umbra »);

e) dall'innesto precedente presso Ponte San Giovanni, per Bosco - Umbertide - Città di Castello, a San Giustino (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali della provincia di Perugia);

f) da San Giustino a San Sepolcro (attualmente facente parte della strada statale n. 73 « Senese Aretina e di Bocca Trabaria »);

g) da San Sepolcro, per Pieve San Stefano, Verghereto, all'innesto con la strada statale n. 71 « Umbro Casentinese » presso Bagno di Romagna (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali delle provincie di Arezzo e Forlì).

Conseguentemente i tronchi stradali di cui alle lettere a), c), e), g) sono classificati statali.

Art. 2. — Per effetto di tale nuova classifica, le numerazioni, denominazioni e i percorsi delle strade statali suindicate, alcuni tronchi delle quali restano inseriti nella nuova statale 3-bis, vengono come appresso modificati:

Strada statale n. 79 « Ternana »:

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Sangemini, per Terni, a Rieti, conserva la numerazione e denominazione di strade statali n. 79 « Ternana »;

tronco dell'innesto con la « Tiberina » presso Todi, all'innesto con la strada statale n. 71 « Umbro Casentinese » presso Orvieto, assume la seguente numerazione e denominazione: strada statale n. 79-bis « Orvietana »;

Strada statale n. 75 « Centrale Umbra »:

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Ponte San Giovanni a Foligno, conserva la stessa numerazione e denominazione: strada statale n. 75 « Centrale Umbra »;

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Palazzone, per Perugia, al Bivio Riccio (innesto con la strada statale n. 71 « Umbro Casentinese »), assume la seguente numerazione e denominazione: strada statale n. 75-bis « Del Trasimeno »;

Strada statale n. 73 « Senese Aretina e di Bocca Trabaria »:

« tronco dall'innesto con la « Tiberina » a San Giustino, per Bocca Trabaria ed Urbino,

a Calmazzo (innesto con la strada statale n. 3 « Flaminia »), assume la numerazione e denominazione: strada statale n. 73-bis « Di Bocca Trabaria »;

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso San Sepolcro, per Arezzo, Diena e Roccastrada, all'innesto con la strada statale n. 1 « Aurelia », conserva la numerazione: strada statale n. 73 e assume la denominazione di « Senese Aretina ».

Art. 3. — Per la manutenzione dei rispettivi tronchi di strade provinciali passati a far parte della nuova strada statale « Tiberina » le provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì verseranno annualmente in due rate semestrali anticipate, scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre, all'Azienda Autonoma Statale della Strada, un contributo nella misura per ciascuna di esse qui sotto indicata:

Terni	L.	43.650
Perugia	»	584.000
Arezzo	»	108.000
Forlì	»	75.000
		===

Art. 4. — La decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è a tutti gli effetti fissata al 1° aprile 1938-XVI.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

COBOLLI-GIGLI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937 - Anno XV, n. 521, sugli ammassi della lana » (N. 2563). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI,

n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana, con la seguente modificazione: dopo il 2° comma dell'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 19. — I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori o istituti finanziatori dall'altra, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

ALLEGATO. Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 18 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521 convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286 che detta norme per gli ammassi della lana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al decreto-legge predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 e 17 del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521 sono sostituiti dagli articoli seguenti, portanti rispettivamente i numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 e 18.

Gli articoli 3, 9, 13, 14 e 16 del Regio decreto-legge suddetto prendono rispettivamente i numeri, 4, 10, 14, 15 e 17.

Dopo l'articolo 1 del Regio decreto-legge suddetto è inserito il nuovo articolo 2 nel testo che segue.

Art. 1. — Tutta la lana di produzione nazionale di qualunque qualità e specie a decorrere dalla tosa 1937, deve essere conferita allo stato naturale agli ammassi per la vendita collettiva.

Eguale obbligo è stabilito per la lana da materasso introdotta dall'estero: nonchè per la lana di qualsiasi qualità importata dalla Libia e dall'Africa Orientale Italiana.

L'obbligo di conferire la lana agli ammassi spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della lana.

È data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il fabbisogno proprio nella misura massima di chilogrammi 2 per ogni persona di famiglia.

Art. 2. — È data facoltà al Ministro per gli scambi e le valute, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per le corporazioni, di regolare l'importazione nel Regno della lana estera in guisa che sia assicurato il tempestivo impiego della lana degli ammassi.

A tal fine il rilascio dei permessi di importazione potrà essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.

Art. 3. — I produttori conferiranno direttamente la lana agli ammassi.

La lana non conferita agli ammassi non può formare oggetto di atti di alienazione.

Il Governo si riserva in ogni momento di requisire la lana ammassata.

Art. 5. — La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata a un Ente ammassatore non più tardi di 60 giorni dalla tosa.

Per le lane da materasso importate dall'estero, dalla Libia e dall'Africa Orientale Italiana il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione.

All'atto del conferimento il conferente è tenuto a dichiarare il numero delle pecore da cui la lana è stata ricavata nonchè le qualità complessivamente prodotte, anche se non conferite all'ammasso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Tali dati saranno raccolti ed elaborati secondo le norme impartite dall'Istituto centrale di statistica.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è fatto divieto ai produttori di trasferire in altra provincia la lana prodotta in una provincia.

L'Ente ammassatore può consentire che la lana sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde a titolo di depositario della lana custodita.

Le quantità eventualmente non consegnate all'ammasso quale fabbisogno per il consumo diretto, e che successivamente risultassero esuberanti rispetto ai bisogni previsti, possono essere consegnate all'ammasso in qualsiasi momento.

Art. 6. — Al momento del conferimento della lana l'ente ammassatore rilascerà all'ammassante un bollettino di consegna contenente la indicazione della quantità, qualità e caratteristiche della lana conferita.

L'ente ammassatore risponde delle quantità di lana ricevute in consegna, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e infine, della corresponsione, in sede di reparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 7. — La lana ammassata sarà venduta dagli enti ammassatori direttamente agli industriali, per la quantità destinata alla industria tessile, secondo le disposizioni della Giunta delle lane di cui al Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891 e direttamente agli industriali lavatori e ai commercianti, per la quantità destinata ai materassi sentite, ove occorra, le competenti Federazioni industriali e commerciali in base all'apprezzamento di resa e classifica di cui all'articolo 9 a prezzo non inferiore a quello previsto dal successivo articolo 8.

Detto prezzo è, per il conferente, al netto delle spese di ammasso.

L'ordinamento e la composizione della Giunta delle lane saranno riveduti e approvati con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per gli scambi e le valute di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste.

Negli organi deliberanti della Giunta saranno inclusi un rappresentante degli armentari d'accordo tra le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8. — Il prezzo base per la vendita della lana ammassata (base lavata a fondo) sarà determinato annualmente all'inizio della tosa dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato udite le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, e potrà essere variato con le medesime formalità.

Il prezzo base è riferito alla merce imballata franco magazzino di consegna.

Al conferente, all'atto del conferimento, sarà corrisposto il prezzo base previsto dal presente articolo dedotti due decimi che saranno ripartiti tra i conferenti in relazione alla quantità e qualità della lana conferita all'ammasso non appena il rendiconto finale previsto dall'articolo 16 avrà riportata la prescritta approvazione ministeriale.

Art. 9. — Presso ogni Centro provinciale ammasso lana le operazioni di apprezzamento (rese

e classifiche) della lana sono eseguite da apposite Commissioni presiedute dal presidente del Centro e composte dal vice presidente del Centro e di due esperti nominati: uno d'accordo tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno d'accordo tra la Giunta delle lane e la Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri.

Per l'apprezzamento delle lane da materasso interverrà un terzo esperto nominato dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti tessili.

Gli esperti possono far parte di più Commissioni di apprezzamento.

Art. 11. — Gli enti ammassatori, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi eventualmente occorrenti per il pagamento previsto dall'articolo 8 a favore dei conferenti e per sostenere le spese di gestione dell'ammasso, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi la lana ammassata.

Dette operazioni sono privilegiate sulla lana conferita all'ammasso e sul ricavo finale della vendita della medesima.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal comma 1° dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 sull'esercizio del credito agrario e successive modificazioni.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni e le spese di gestione di cui al 1° comma del presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 12. — Per le direttive di massima da seguire nell'ammasso della lana e per l'esame degli eventuali ricorsi contro l'operato dei Centri provinciali ammassi lana di cui al successivo articolo 13, è istituita apposita commissione nazionale ammassi lana così composta: Presidente, il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori; vice presidente, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due rappresentanti del Ministero delle corporazioni; un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero degli scambi e le valute; un rappresentante della Giunta delle lane; un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori; un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali; un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari.

Art. 13. — Per la esecuzione degli ammassi lana è costituito in ogni provincia un Centro provinciale ammassi lana così composto: Il presidente della locale Unione fascista agricoltori, Presidente; il segretario della locale Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, vice presidente; un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali; un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari.

Assiste alle sedute del Centro l'ispettore agrario provinciale.

Art. 16. — Non appena esauriti, con la vendita della lana gli ammassi della provincia, i Centri provinciali ammasso lana provvederanno alla formazione di un rendiconto, il quale servirà di base per la ripartizione finale del prezzo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non abbia riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18. — Chiunque non consegni la lana agli ammassi nei termini prescritti o sottragga la lana alle destinazioni stabilite nelle disposizioni del presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni medesime, è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore della lana a cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — THAON
DI REVEL — LANTINI — GUARNERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193,

relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione » (N. 2564). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale » (N. 2565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie » (N. 2566). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi.

Bacelli, Bacci, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cian, Cicconetti, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Capitani, D'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Durini Di Monza.

Facchinetti, Farina, Ferrari, Flora, Galimberti, Gatti, Girolamo, Ghersi, Giovanni, Giampietro, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Majoni, Maragliano, Marescalchi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Montefinale, Moresco, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Petrillo, Petrone, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tallarigo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al Commissario straordinario del R. A. C. I. (2535):

Senatori votanti	128
Favorevoli	123
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-XVII, dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di Società commerciali, per gli importi superiori al milione di lire (2536):

Senatori votanti	128
Favorevoli	127
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (2537):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni

all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (2538):

Senatori votanti	128
Favorevoli	127
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia (2539):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato (2540):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S. G. A. M. A.) in sostituzione della soppressa Associazione Nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (2541):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra (2542):

Senatori votanti	128
Favorevoli	127
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1034, riguardante ratizzazione alle Province ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 (2558):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 993, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, a seguito della inclusione, tra i membri, dell'intendente di finanza (2559):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno (2561):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, che apporta variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì, con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina » (2562):

Senatori votanti	128
Favorevoli	127
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana (2563):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1931, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e alla pastificazione (2564):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale (2565):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, scivole ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie (2566):

Senatori votanti 128

Favorevoli 126

Contrari 2

Il Senato approva.

Oggi alle ore 16 seduta pubblica con l'ordine del giorno già annunciato.

La seduta è tolta (ore 11,55).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti